



COMUNE di VILLA CARCINA

(Provincia di Brescia)

Ufficio Servizi Demografici

via XX SETTEMBRE, 2

mail: anagrafe@comune.villacarcina.bs.it

telefono 030-8984323

fax 030-8984321

L'UNIONE CIVILE

Chi può costituire un'Unione Civile

Due persone dello stesso sesso maggiorenni che non si trovano nelle condizioni ostative previste dalla legge:

- Essere di stato civile libero
- non essere interdetti per infermità di mente (art.85 c.c.)
- non devono sussistere tra le parti rapporti di parentela, di affinità, di adozione e di affiliazione (art. 87 c.c.)
- nessuna delle parti deve aver conseguito una condanna definitiva per omicidio consumato o tentato sul coniuge o sulla parte dell'Unione civile dell'altra (art. 88 c.c.)

Come si richiede la costituzione dell'Unione Civile

Una prima richiesta informale viene fatta compilando il modulo apposito, disponibile sul sito o presso l'Ufficio Servizi Demografici indicando tutti i dati richiesti e consegnandolo all'Ufficio Servizi Demografici oppure inviandolo per mail a mail: anagrafe@comune.villacarcina.bs.it o per fax al numero 030-8984321 oppure per pec comunevillacarcina@legal.intred.it.

A seguito della richiesta informale vengono eseguite le verifiche per procedere alla costituzione dell'Unione Civile : viene fissato il giorno e l'ora per la redazione della richiesta ufficiale e successivamente viene redatto l'atto di costituzione dell'unione civile alla quale dovranno presenziare le parti e due testimoni.

Contestualmente alla sottoscrizione della dichiarazione di formare un'Unione Civile le parti possono:

1) Scegliere il regime patrimoniale così come previsto dal Codice Civile.

Nel caso la coppia non esprima la volontà di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni, per legge opera il regime della comunione.

Gli stranieri possono scegliere l'applicazione della legge di uno Stato estero per la regolamentazione del regime patrimoniale dei beni (art.30 legge 218/2005).

2) Scegliere un cognome comune (art.1 comma 10 legge 76/2016)

La legge prevede che le parti possano scegliere un cognome comune scegliendolo tra i loro due cognomi oppure mantenere quello proprio.

Se si sceglie per un cognome comune è possibile anteporre o posporre al cognome comune scelto il proprio cognome se diverso.

Note:

Cittadini stranieri: Il cittadino straniero che vuole costituire un'Unione Civile in Italia deve consegnare entro i tre giorni sopra indicati anche una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti che in base alla normativa di quel paese non vi sono impedimenti all'Unione Civile.

Le disposizioni transitorie della legge n° 76/2016 non danno specifiche indicazioni sul contenuto e sull'autorità competente all'emissione di tale dichiarazione. Ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.P.R. 396/2000, i documenti emessi all'estero devono essere tradotti e legalizzati.

Infermità o impedimento: In caso di infermità o impedimento, comprovato tramite certificato medico o altra idonea certificazione, la dichiarazione può essere resa anche fuori dalla casa comunale. Una procedura d'urgenza è garantita in caso di imminente pericolo di vita.